STATUTO

Definizione e scopo

- Art. 1 Con la ragione sociale ATAL ASSOCIAZIONE TIRO ARCO LUGANESE, è costituita per tempo indeterminato un'associazione conformemente al presente statuto e giusta le norme degli art. 60 ss del Codice Svizzero.
- Art. 1a La società ha sede a Lugano e recapito presso il domicilio del presidente.
- Art. 1b La società non ha scopo di lucro ma fini unicamente sportivi; la promozione e l'esercizio della disciplina del tiro con l'arco.
- Art. 1c La società è affiliata all'Associazione Svizzera di Tiro con l'Arco (ASTA) della quale riconosce lo statuto ed i regolamenti così come riconosce lo statuto e le disposizioni emanate dalla FITA.

Terreno


Art. 2 La società mette a disposizione dei propri soci attivi il terreno adatto a campo di tiro ed eventuali infrastrutture chiuse adatte allo stesso scopo.

Soci

- Art. 3 I soci si dividono come segue:
 - soci attivi ASTA;
 - soci ATAL;
 - soci sostenitori;
 - soci onorari.
- Art. 3a Sono soci attivi ASTA tutti coloro che sono affiliati all'Associazione Svizzera di Tiro con l'Arco e intendonopraticare lo sport del tiro con l'arco a livello agonistico ed in regola con il pagamento della quota sociale annua.
- Art. 3b Come al punto 3a ma non affiliati all'ASTA.
- Art. 3c Tutti coloro che sostengono finanziariamente la società sono definiti soci sostenitori.
- Art. 3d Sono soci onorari coloro che hanno reso eminenti servigi alla società. Essi sono nominati dall'assemblea generale su proposta del comitato direttivo. Il socio onorario è esentato dal pagamento della tassa sociale.

Tesseramento e tassa di partecipazione

- Art. 4 La tassa è fissata dall'assemblea e può subire delle modifiche con l'inizio della nuova stagione.
- Art. 4a La tessera è da ritenersi rinnovata con il versamento della nuova quota.
- Art. 4b La tassa di socio è da versare entro la fine di febbraio di ogni anno, pena il decadimento dei diritti acquisiti quale socio.
- Art. 4c Ritardi nei versamenti della tassa comportano:
 - richiamo verbale;
 - richiamo scritto.
- Art. 4d L'importo minimo da versare quale sostenitore è fissato dall'assemblea.
- Art. 4e Il comitato direttivo è competente per le ammissioni dei soci attivi ASTA e ATAL, previa domanda scritta degli interessati.



Diritto di accesso

- Art. 5 Possono accedere al campo:
 - i membri del comitato;
 - i soci attivi ASTA;
 - i soci ATAL;
 - i soci onorari;

altre persone, autorizzate solo in presenza di un socio attivo ASTA o ATAL.

Comportamento, ordine e pulizia


- Art. 6 Durante gli allenamenti, su tutto il campo, bisogna tenere un comportamento cordiale e corretto.
- Art. 6 Il materiale di società deve sempre essere trattato con cura.
- Art. 6b Per la pulizia e la manutenzione del campo verrà richiesta la partecipazione dei soci attivi ASTA e ATAL.
- Art. 6c Il comitato può decidere l'espulsione di un socio attivo ASTA o ATAL per motivi gravi. Il socio espulso ha diritto di ricorrere contro questa decisione all'assemblea generale.

Organi della società

- Art. 7 Gli organi della società sono:
 - l'assemblea generale;
 - il comitato direttivo;
 - la commissione di revisione dei conti.

Assemblea generale

- Art. 8 L'assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno, di regola entro la fine di marzo. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo qualora il comitato direttivo lo ritenga necessario, su richiesta scritta e firmata di un quinto (1/5) dei soci aventi diritto di voto. La convocazione all'assemblea generale, con indicazioni delle trattande, deve essere inviata ai soci, tramite una lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data fissata. Ogni assemblea convocata a norma di statuto può legiferare validamente.
- Art. 8 Tutti i soci ed i simpatizzanti hanno diritto di partecipazione all'assemblea generale, di inoltrare proposte e di partecipare ai dibattiti. Hanno diritto di voto i soci attivi ASTA, ATAL, sostenitori ed onorari.
- Art. 8b Nomine e votazioni avvengono solitamente per alzata di mano. Ogni socio avente diritto di voto ha la facoltà di richiedere lo scrutinio segreto o lo scrutinio nominale. Questa decisione verrà presa per alzata di mano. I risultati delle votazioni sono validi con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. I risultati delle votazioni per le nomine sono validi con la maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio e con maggioranza relativa al secondo scrutinio. In caso di parità di voti sarà il voto del presidente a decidere (in questi casi il voto del presidente viene conteggiato due volte). Per il conteggio dei voti l'assemblea nomina due scrutatori.
- Art. 8c L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
 - approvare il verbale dell'assemblea precedente;
 - approvare il rapporto annuale sull'attività;
 - approvare i conti ed il rapporto dei revisori dei conti;
 - scarico del comitato direttivo;
 - scarico della commissione di revisione dei conti;
 - nomina del presidente;
 - nomina dei membri del comitato direttivo;
 - nomina della commissione di revisione dei conti e di un revisore supplente;



- nomina dei soci onorari;
- approvare il programma di lavoro,
- approvare il preventivo;
- decidere l'importo delle tasse annuali;
- revisare lo statuto;
- decidere a riguardo delle proposte del comitato direttivo e dei soci;
- decidere sullo scioglimento della società
- Art. 8d I soci hanno il diritto di proporre trattande all'assemblea generale; il relativo testo, va inoltrato in forma scritta, al comitato direttivo almeno dieci giorni prima dell'assemblea;
- Art. 8e L'assemblea è diretta dal presidente della società; se ne fosse impossibilitato, dal vicepresidente o da un membro del comitato. In occasione delle nomine del presidente e dei membri del comitato direttivo, l'assemblea è diretta, limitatamente a queste trattande, da un presidente di sala.

Comitato direttivo


- Art. 9 Il comitato direttivo si occupa di tutti gli affari che non siano espressamente riservati all'assemblea generale. E' responsabile nei confronti dell'assemblea generale dell'esecuzione dei compiti statutari della Società. I comitato direttivo può stanziare crediti per un solo oggetto, sino ad un importo massimo di fr. 1000.—
- Art. 9° Il comitato direttivo si compone di un presidente e di un minimo di quattro ad un massimo otto membri. Esso rimane in carica due anni ed è sempre rieleggibile.
- Art. 9b Il comitato direttivo provvede a distribuire internamente le cariche di vicepresidente, segretario, cassiere, commissario tecnico, responsabile del materiale, responsabile relazioni pubbliche e responsabile attività agonistica. Il presidente dirige le sedute del comitato direttivo. Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.
- Art. 9c Qualora un membro del comitato non intervenisse a due riunioni consecutive, senza giustificazioni, sarà ritenuto dimissionario. Ove sussistano validi motivi, un membro del comitato può inoltrare le dimissioni dalla carica ricoperta, in qualsiasi momento. Il comitato nominerà un sostituto "ad interim" che resterà in carica sino alla prossima Assemblea generale.
- Art. 9d Il comitato direttivo si riunisce normalmente una volta al mese e ogni qualvolta le esigenze lo richiedano.

Commissione di revisione

- Art. 10 La commissione si compone di due revisori dei conti eletti dall'assemblea generale per un periodo di un solo anno e rieleggibili immediatamente una sola volta. Il revisore supplente è sempre rieleggibile sino a che non debba effettivamente sostituire un revisore.
- Art. 10a La commissione di revisione procede all'inizio dell'anno alla verifica dei conti e dei giustificativi dell'anno precedente, presentando poi all'assemblea generale un rapporto scritto.

Finanze e responsabilità

- Art. 11 Per la realizzazione dei suoi compiti, la Società attingerà i mezzi necessari, tramite le quote sociali, i sussidi, i contributi e nelle forme che riterrà più opportune; sempre che dette forme non siano lesive della morale o degli interessi di terzi.
- Art. 11a La società è vincolata dalla firma del presidente o del vicepresidente, con quella del cassiere o del segretario.
- Art. 11b La responsabilità della società è riposta unicamente nei limiti del suo patrimonio sociale.



Scioglimento

Art. 12 Per lo scioglimento della società è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci presenti, aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della società, dopo il pagamento di eventuali debiti, qualsiasi importo eccedente, verrà devoluto per opere di beneficenza o ad altre società aventi lo stesso scopo.

Art. 12a Per quanto non contemplato nel presente statuto, fanno stato le disposizioni del C.C.S.

A. T. A. L.

Associazione Tiro Arco Luganese

Il Presidente: La Segretaria:

Versione originale, 15 gennaio 1992 Aggiornato il 30 gennaio 1993 Aggiornato il 22 aprile 1995

Aggiornato il 24 aprile 1998

Aggiornato il 31 marzo 2000